

S T A T U T O

* * * * *

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E SEDE

1) E costituita l'Associazione denominata " E L'UOMO INCONTRO' IL CANE " K. LORENZ - Associazione di volontariato per la tutela degli animali senza fini di lucro, con sede in Riccione in Via Minghetti n.22.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge senza scopo di lucro di:

a) provvedere alla protezione degli animali (prevalentemente cani e gatti);

b) svolgere attività di tutela ambientale affrontando il fenomeno del randagismo e relative problematiche di ordine sanitario;

c) svolgere propaganda di sana zoofilia con particolare riferimento all'educazione ambientale nelle scuole;

d) collaborare con le autorità locali nella soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali.

e) curare la gestione delle strutture destinate dalle Autorità locali a ricovero ed all'assistenza dei cani abbandonati.

f) eseguire la necessaria profilassi veterinaria tramite personale professionalmente qualificato (Spec. Leptospirosi, nematodi, cestodi).



g) vigilare sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla protezione degli animali.

h) gestire colonie di gatti d'intesa con l'A.U.S.L. ai sensi della legge n.281/81;

i) gestire nelle forme previste dall'articolo 13 Legge Regionale n.5 del 25.02.88. come modificato dalla Legge n.41/94 le attività di cui agli articoli 2 e 12 della citata legge regionale senza fini di lucro e a titolo volontario, salvo rimborso spese.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività. L'Associazione si propone di svolgere attività di volontariato, attraverso la cura ed il soccorso degli animali abbandonati(cani e gatti).

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, salvo quanto previsto in materia di volontariato dalla legge n.266/91.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE

1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) rimborsi derivanti da convenzioni.

b) contributi degli aderenti.

c) contributi privati.

d) contributi di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

e) entrate derivanti da iniziative benefiche.

f) attribuzioni a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di marzo.

Art. 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Al momento dell'iscrizione il nuovo Socio dovrà leggere e sottoscrivere il vigente statuto ed i regolamenti in essere.

eliminare } I soci si differenziano in Soci semplici e Soci che svolgono effettiva attività di volontariato.

Art. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1) L'ammissione a Socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Non potranno essere ammessi a Soci coloro che fanno già parte di Associazioni od organismi aventi finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione in oggetto.

3) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

4) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea.

5) La qualità di Socio si perde.

a) per recesso.

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione.

d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di contenuto patrimoniale tra loro stesso e l'associazione.

6) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7) Il Socio decaduto, receduto e escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

DOVERI E DIRITTO DEGLI ASSOCIATI

1) I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi.
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I Soci hanno diritto.
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.
 - c) ad accedere alle cariche associative.

X Art. 7

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione.
- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Comitato direttivo.
- c) Il presidente.
- d) Il Vice - Presidente.

ART. 8

L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i componenti il comitato direttivo;

c) *delibera l'eventuale regolamento interno e le sue modificazioni;*



c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
d) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione,
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del comitato direttivo o (il 30%) degli associati ne ravvisino l'opportunità.

in ultimo degli am.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o. in sua assenza, dal Vice - Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, oppure con apposizione di regolare avviso nella bacheca 8 giorni prima della riunione, o con qualsiasi altra forma pubblicitaria prevista dal regolamento.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci, In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima: L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti qualsiasi variazioni inerente lo statuto, o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Aggiunta
8) I Soci semplici avranno diritto ad un voto, mentre i Soci che svolgono attività di volontariato ai sensi del presente statuto, avranno diritto ad esprimere due voti.

Art. 9

IL COMITATO DIRETTIVO

1) Il Comitato direttivo è formato da almeno due membri non inferiore a 5 e non superiore a 15 nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo.

I membri del comitato direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili, Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico. Il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato;; L'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice - Presidente ed un Segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;

c) nominare il presidente, IL Vice-presidente ed il Segretario:

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e proporre all'Assemblea le eventuali esclusioni dei Soci nei casi sopra indicati.

e) ~~redigere il regolamento;~~

f) ogni due mesi il Comitato direttivo designerà, a suo insindacabile giudizio, i Soci che faranno opera di volontariato inserendo i loro nominativi in un apposito libro:

g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola due mesi e o ogni qualvolta il presidente o in sua vece il vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole, della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

IL PRESIDENTE

1) Il Presidente, nominato dal comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le su

funzioni spettano al Vice - Presidente anch' esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente Art. 2.

Art. 12

NORMA FINALE

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13

rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Copia conforme all'originale esistente agli atti di questo Ufficio, registrata in data
di N. 6557 mod. 11°, vol. con esatte 25800
che si rilascia a richiesta del 70. Pove.

Fidèle

Rimini, li 16 SET, 1996

Affianchi



IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIRETTORE
(D.ssa Santa Todero)